COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.5.2026
COM(2026) 242 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/643 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/643 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

1. INTRODUZIONE

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio([1]) conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento. La Commissione può esercitare tale potere per tener conto di nuovi sviluppi che impongono la definizione di alcuni dettagli tecnici per garantire l'armonizzazione delle statistiche. Nello specifico, la Commissione può adottare atti delegati al fine di:

- adeguare le definizioni tecniche cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 8), 9), 10), 21), 22) e 23);
- prevedere definizioni tecniche aggiuntive.

Nell'esercizio del proprio potere, la Commissione deve provvedere affinché gli atti delegati non impongano un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. La Commissione deve altresì motivare le azioni statistiche disposte da tali atti delegati, avvalendosi se del caso di un'analisi del rapporto costi-benefici che valuti l'onere per i rispondenti e i costi di produzione.

Come specificato all'articolo 10, paragrafo 4, prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"([2]) del 13 aprile 2016.

2. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/643, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 dicembre 2016. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di

[1] Regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/643/oj).

[2] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

cinque anni. La Commissione ha presentato una prima relazione nel 2021([3]); questa è la seconda relazione.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/643 la Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento.

Potenziali miglioramenti delle statistiche dei trasporti ferroviari sono stati discussi, e saranno discussi in futuro, dal gruppo di esperti sulle statistiche dei trasporti ferroviari e dal gruppo di coordinamento delle statistiche sui trasporti; in tali sedi sono discussi regolarmente i potenziali costi e oneri per gli Stati membri.

Dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (obiettivi 2020-2050)([4]) e da altre iniziative strategiche, quali la politica dell'UE relativa alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)([5]), il regolamento relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci([6]), il piano dell'UE per le ferrovie ad alta velocità([7]) e le politiche relative all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico([8]) possono scaturire nuove esigenze statistiche tali da richiedere che in futuro la Commissione adotti atti delegati al fine di adattare o integrare le definizioni tecniche di cui al regolamento (UE) 2018/643.

---

[3] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/643 relativo alle statistiche sui trasporti ferroviari (COM(2021) 98 final del 2.3.2021; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0098).

[4] COM(2020) 789 final del 9.12.2020; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789.

[5] Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj).

[6] Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj).

[7] https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/high-speed-rail-plan_en (disponibile solo in inglese).

[8] COM(2023) 443 final dell'11.7.2023; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52023PC0443.